

LA DEPUTAZIONE  
ALLE VETTOVAGLIE.

**N**Eglette in questi ultimi tempi le molteplici provide Leggi, emanate per oggetti giustissimi di Erario, e di Disciplina de' Mensuali Calamieri del Vino, formati sulle basi del vero costo del Genere, risultante col mezzo delle prescritte legali Notifiche, ed essendo risolta, spiegata intenzione dell' Augusto Nostro Sovrano di volere richiamate alla più esatta osservanza le suddette Leggi, vigenti all' Epoca del 1796.; quindi è, che colla presente si fa pubblicamente intendere, e sapere.

Primo. Che d' ora innanzi relativamente ai Proclami in data 18. Aprile 1766., e 17. Settembre 1779. viene assolutamente inibita l' Introduzione, e Vendita al minuto ne' Bastioni, ed Osterie di questa Città, delli Vini tutti della Dalmazia, Istria, ed Isole del Quarner, o di qualunque Estera provenienza.

Secondo. In vista delle attuali circostanze, nelle quali il prezzo del Vino supera la misura dei Soldi 21. la *Boccia*, resta per ora permesso a tenor delle Leggi stesse ai Mercanti Proprietarj di Stazj, o Barche sulle  
Ri-